

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE DEL
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 29/09/2020)

TITOLO I - Disposizioni generali.....	4
<i>Art. 1 - Oggetto</i>	4
<i>Art. 2 - Definizioni.....</i>	4
TITOLO II - Atti presupposti alla riscossione coattiva e trasmissione dei dati.....	4
<i>Art. 3 - Atti presupposti alla riscossione</i>	4
<i>Art. 4 - Predisposizione liste di carico</i>	4
<i>Art. 5 - Approvazione e Trasmissione liste di carico.</i>	5
TITOLO III - Riscossione coattiva.....	5
<i>Art. 6 - Ufficio Riscossione Coattiva.....</i>	5
<i>Art. 7 - Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale e a mezzo avviso di accertamento esecutivo</i>	6
<i>Art. 8 - Azioni cautelari.....</i>	6
<i>Art. 9 - Azioni esecutive e procedure concorsuali.....</i>	6
TITOLO IV - Disposizioni Varie	6
<i>Art. 10 - Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva e interessi.....</i>	6
<i>Art. 11 - Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e crediti inesigibili</i>	7
<i>Art. 12 - Modalità della riscossione.....</i>	7
<i>Art. 13 - Rateazione.....</i>	7
<i>Art. 14 - Autotutela.....</i>	8
TITOLO V - RINVII E NORME FINALI.....	9
<i>Art. 15 - Norme finali</i>	9
<i>Art. 16 - Entrata in vigore.....</i>	9

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate proprie del Comune, anche di natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a. per *"lista di carico"* si intende l'elenco delle posizioni da porre in riscossione coattiva;
 - b. per *"entrate tributarie"* si intendono tutte quelle entrate che le disposizioni di Legge o la Giurisprudenza pone nella giurisdizione delle Commissioni tributarie di cui al Dlgs. n. 546/92;
 - c. per *"entrate patrimoniali di diritto pubblico"* si intendono le entrate derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (canoni demaniali, oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe dell'illuminazione votiva, etc.) e le sanzioni amministrative;
 - d. per *"entrate patrimoniali di diritto privato"* si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessionari etc.);
 - e. per *"Riscossione coattiva"* l'insieme delle procedure finalizzate a realizzare il recupero delle entrate non riscosse in via ordinaria dal Comune.

TITOLO II - Atti presupposti alla riscossione coattiva e trasmissione dei dati

Art. 3 - Atti presupposti alla riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate di competenza del Comune è posta in essere esclusivamente con riferimento a crediti divenuti liquidi, certi ed esigibili.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, ciascuna Area è tenuta a notificare al contribuente formale diffida di pagamento entro i termini di decadenza o di prescrizione previsti dall'ordinamento positivo.
3. Per le entrate di natura tributaria l'atto di cui al comma precedente consiste nell'avviso di accertamento ex art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06 e, dalla sua entrata in vigore, nell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019. Per le entrate di natura non tributaria l'atto di cui al comma precedente consiste in un formale atto di messa in mora di cui all'art. 1219 e ss., del Codice Civile, negli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, dall'entrata in vigore della predetta disposizione, o nell'atto equipollente qualora espressamente previsto dalla normativa, nei casi in cui la disciplina dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 non trovi applicazione, per criteri temporali o di procedure di riscossione.

Art. 4 - Predisposizione liste di carico

1. Ciascuna Area, in persona del proprio responsabile, provvede alla predisposizione delle liste di carico.
2. I crediti inseriti nelle liste di carico devono essere certi, liquidi ed esigibili.
3. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dal debitore con specificazione, dell'anno di riferimento, delle somme in conto capitale, sanzioni e interessi maturati alla data di formazione della lista.

4. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, oltre ai dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento e di eventuali coobbligati (Persone fisiche: cognome e nome, indirizzo, cap, comune e provincia di residenza; Soggetti diversi dalle Persone fisiche: ragione sociale, sede legale, cap, comune, provincia), gli estremi:
 - a) degli atti di accertamento emessi dal Comune per le entrate tributarie;
 - b) degli avvisi di liquidazione, degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, o degli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
 - c) degli atti di messa in mora del debitore o degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, per le entrate patrimoniali di diritto privato.
5. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della data di notifica al debitore dell'atto di accertamento, dell'avviso di liquidazione, dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali o dell'atto di messa in mora nonché la denominazione dell'entrata dovuta dal contribuente.
6. Le liste di carico trasmesse devono essere complete di tutti i dati riportati ai commi precedenti.

Art. 5 - Approvazione e Trasmissione liste di carico.

1. Le liste di carico devono essere approvate e rese esecutive con Determina del responsabile dell'entrata.
2. Le liste di carico devono essere trasmesse in formato elettronico secondo il tracciato standard utilizzato dal soggetto preposto alla riscossione nazionale oppure secondo il tracciato approvato con Determina del Responsabile dell'Ufficio “Riscossione Coattiva”.
3. Qualora i dati contenuti nelle liste di carico facciano riferimento a posizioni già fruibili dall'Ufficio “Riscossione Coattiva” in quanto presenti sul medesimo sistema informativo in dotazione a quest'ultimo, la lista di carico si intende trasmessa alla data di comunicazione all'Ufficio “Riscossione Coattiva” della Determina di cui al comma 1, senza necessità di ulteriori adempimenti.
4. Le liste di carico devono essere inviate all'Ufficio “Riscossione Coattiva” come allegato di comunicazione trasmessa tramite il servizio protocollo, predisposto secondo le disposizioni di cui al comma 1 e contenenti tutti i dati di cui all'articolo precedente.
5. Le liste di carico dovranno essere trasmesse all'Ufficio “Riscossione Coattiva” nei termini di seguito indicati al fine di garantire l'emissione dell'ingiunzione o degli atti successivi agli avvisi di accertamento esecutivi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 nei termini previsti dalla vigente normativa:
 - a. Per le entrate di natura tributaria, entro e non oltre 6 mesi prima della scadenza del termine decadenziale o prescrizionale a tutela del contribuente previsto dalla Legge;
 - b. Per le entrate di natura patrimoniale, entro e non oltre 6 mesi prima del decorso del termine ordinario di prescrizione disposto dalla legge per ogni singola entrata.

TITOLO III - Riscossione coattiva

Art. 6 - Ufficio Riscossione Coattiva

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è istituito l'Ufficio “Riscossione Coattiva”.
2. All'Ufficio di cui al comma precedente sono affidate tutte le attività di cui al presente Titolo ad esclusione delle entrate da Codice della Strada che restano in esclusivo carico dell'Area Sicurezza e Vigilanza.
3. All'Ufficio di cui al comma 1 sono affidate tutte le attività di cui al comma 2 anche con riferimento agli atti della riscossione coattiva emessi da altri Uffici in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché alle posizioni restituite da soggetti esterni, siano essi di natura pubblica o privata.

Art. 7 - Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale e a mezzo avviso di accertamento esecutivo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quater), del Dl. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/11 e ss.mm.ii., il Comune effettua la riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, o con l'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a **mille euro** le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di sessanta giorni dall'invio di un sollecito, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto. Il decorso è pari a trenta giorni per debiti di entità superiore a mille euro ma inferiore a diecimila euro.
3. La sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale, e degli eventuali solleciti di cui al comma precedente, apposta mediante l'indicazione a stampa del nominativo in luogo della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, Legge n.549/1995, e dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 39/93, è di competenza del Dirigente dell'Ufficio di cui all'articolo precedente.
4. L'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate locali può essere svolta anche mediante affidamento di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Ai sensi dell'art. 2, del Dl. n. 193/16, la riscossione coattiva delle entrate di competenza dell'Ente può essere affidata, mediante preventiva Delibera di Consiglio Comunale, anche al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Art. 8 - Azioni cautelari

1. L'adozione di misure cautelari è disposta dal responsabile dell'Ufficio "Riscossione Coattiva" nell'osservanza dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Azioni esecutive e procedure concorsuali

1. Alla formazione degli atti esecutivi, nonché alla predisposizione degli atti relativi alle procedure concorsuali provvede il Responsabile dell'ufficio "Riscossione Coattiva" con l'eventuale ausilio di un Legale, ove consentito dalla normativa. Resta esclusa dalla cognizione del Responsabile dell'Ufficio "Riscossione Coattiva" l'adozione degli atti che la Legge riserva in via esclusiva al funzionario responsabile della riscossione di cui all'art. 1, comma 793, della Legge n. 160/2019.
2. Al fine di salvaguardare i crediti dell'Ente, ciascun responsabile dell'Entrata è tenuto a comunicare entro 20 giorni prima dello spirare del termine per l'insinuazione del credito nel passivo fallimentare o in altra procedura concorsuale, relativamente alle posizioni di propria competenza e con le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, le seguenti informazioni:
 - a) Codice fiscale e altri dati identificativi del soggetto sottoposto a procedura concorsuale;
 - b) Estremi, importo e causale, degli atti per i quali si richiede l'insinuazione alla procedura;
 - c) Dati identificativi del curatore fallimentare o figura ad esso assimilabile;
 - d) Pec della procedura.

TITOLO IV - Disposizioni Varie

Art. 10 - Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva e interessi

1. Gli oneri di riscossione coattiva e le spese di notifica ed esecutive sono a carico del debitore e sono quantificati secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019.

Art. 11 - Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e crediti inesigibili

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 20,00.
2. Non vengono coltivate le azioni esecutive e cautelari previste dalla normativa qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore all'importo di cui al comma precedente.
3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successivo atto della riscossione, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.
4. Per ciascuna posizione in carico all'Ufficio prima del riconoscimento dell'inesigibilità del credito deve essere operata un'attività di monitoraggio dei cespiti aggredibili rinvenienti dalle banche dati pubbliche in possesso dell'Ente. I crediti in riscossione non possono essere dichiarati inesigibili prima del decorso del termine di 3 anni dalla data di affidamento all'Ufficio di cui all'art. 6.
5. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma precedente non emerge alcun cespote aggredibile il credito può essere dichiarato inesigibile anche prima del decorso del termine di 3 anni previsto dal comma precedente.
6. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al comma 4 emergano cespiti aggredibili, devono essere esperite le azioni a tutela del credito in base alla tipologia del bene oggetto dell'azione e all'importo del credito, con privilegio alle azioni esecutive rispetto alle azioni cautelari.
7. I crediti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere dichiarati inesigibili decorsi 3 anni dall'affidamento del carico all'Ufficio di cui all'art. 6, senza necessità di effettuazione del monitoraggio di cui al comma 4 del presente articolo.
8. L'elenco dei crediti inesigibili è comunicato annualmente all'Ufficio Ragioneria dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 6 e deve contenere le informazioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 4, del presente Regolamento. L'elenco dei crediti inesigibili è comunicato anche ai Funzionari Responsabili delle entrate oggetto del riconoscimento di inesigibilità.
9. Con riferimento ai crediti inesigibili l'Ufficio Ragioneria opera l'aggiornamento delle scritture contabili dell'Ente in conformità al punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011.
10. I crediti inseriti negli elenchi di cui al comma 8 del presente articolo, anche dopo la loro cancellazione dal conto del bilancio dell'Ente, possono essere affidati a terzi per la riscossione o possono essere ceduti in ossequio alla normativa pro-tempore vigente, purché non sia ancora spirato il termine prescrizionale previsto dalle disposizioni di legge per la loro riscossione.

Art. 12 - Modalità della riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate locali e dei tributi avviene tramite riscossione diretta del Comune su conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Castiglione dei Pepoli.
2. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo l'ordine previsto all'art. 13 comma 10.

Art. 13 - Rateazione

1. L'accesso alla rateizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.
2. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:
Persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 2.400,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 2.400,01 a 3.200,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.200,01 a Euro 4.800,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00;
- Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 6.000,00.

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 3.600,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.600,01 a 4.800,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00;
- Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 6.000,00.

3. L'istanza non è ammissibile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.
4. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 60,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
5. Per importi superiori ad Euro 50.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.
6. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal Contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
7. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.
8. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente.
9. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa.
10. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
 - Rimborsò spese di produzione e notifica dell'atto;
 - Interessi di dilazione;
 - Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
 - Entrate tributarie.
11. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Riscossione Coattiva, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
12. Le rate sono determinate nel provvedimento di concessione della rateazione di cui al comma 11 e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 14 - Autotutela

1. L'adozione dei provvedimenti di autotutela, presi in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è di competenza:
 - a) dell'Ufficio "Riscossione Coattiva" qualora inerenti vizi propri degli atti emessi dall'Ufficio "Riscossione Coattiva";

- b) del Servizio di competenza qualora inerenti vizi degli atti presupposti all'emissione dell'ingiunzione fiscale o, in generale, a vizi della pretesa tributaria sottostante all'atto della riscossione notificato al contribuente.
- 2. Per gli atti di cui alla lettera b) del comma precedente relativi a posizioni già trasmesse all'Ufficio "Riscossione coattiva", il provvedimento di annullamento o rettifica in autotutela deve essere trasmesso all'Ufficio "Riscossione Coattiva" entro 5 giorni dalla data di adozione, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

TITOLO V - RINVII E NORME FINALI

Art. 15 - Norme finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e regolamenti comunali.
- 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento prevalgono sulle disposizioni previste da altri Regolamenti Comunali eventualmente in conflitto.

Art. 16 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020. Dalla stessa data è abrogato il regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Castiglione dei Pepoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19 marzo 2019 .